

OGGETTO: Riparto e destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni al Codice della Strada – Anno 2013 e 2014. Provvedimenti in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che in data 28 maggio 2012 è stata sottoscritta tra i Comuni di Bleggio Superiore, Bolbeno, Caderzone Terme, Comano Terme, Darè, Fivè, Pelugo, Preore, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Tione di Trento, Vigo Rendena, Villa Rendena e Zuclo, la convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale e istituzione del corpo intercomunale "Polizia Locale delle Giudicarie", la quale opera in continuità con la precedente e ha durata dal 1 giugno 2012 al 31 maggio 2017.

Visto l'art. 208 del D.Lgs. 285/92 - Nuovo codice della strada – il quale dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dallo stesso codice siano devoluti a regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.

Considerato che le recenti modifiche all'art. 208 del Codice della Strada intervenute con la L. 29 luglio 2010 n. 120 del Codice della Strada hanno introdotto l'obbligo, per gli Enti beneficiari dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie, di determinare annualmente, con delibera della Giunta, la destinazione nella misura del 50 per cento dei proventi stessi, nelle quote e con le finalità di seguito elencate:

- in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
- ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di polizia e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

Dato atto che con il D.L. 16/2012 convertito dalla L. 44/2012 sono intervenute ulteriori modifiche all'art. 208 del Codice della Strada le quali incidono significativamente sugli introiti derivanti in particolare dalle violazioni scaturite da accertamenti inerenti il superamento dei limiti di velocità rilevati tramite l'utilizzo di apposite apparecchiature quali autovelox e telelaser. Tali proventi sono infatti destinati in misura pari al 50% all'Ente proprietario della strada dove è stata accertata la relativa violazione.

Visto il comma 12 quater dell'art. 142 del CdS il quale stabilisce che: "Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90% annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti".

Specificato che le indicazioni ricevute con la circolare n. 16 dd. 2.10.2013 del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. in merito a quanto disposto dal sopra citato comma 12 quater dell'art. 142 del CdS non chiariscono in maniera esaustiva e definitiva le modalità ed i termini da seguire per la trasmissione del rendiconto di cui sopra.

Vista la nota prot. 6750 dd. 22.05.2014 con la quale il Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Interno il consuntivo dei proventi incassati per l'anno 2013 dal Corpo stesso relativamente a tutti i comuni convenzionati alla gestione associata e di cui Preore fa parte.

Visto il D.Lgs. 285/92 – Nuovo codice della strada – e il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

Vista la L. 689/81 – modifiche al sistema penale – disciplinante il procedimento sanzionatorio amministrativo.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 26 dd. 03.06.2014, immediatamente esecutiva, avente per oggetto "Approvazione atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del bilancio per l'anno 2014. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi", e considerata la competenza della Giunta comunale in materia.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Ad unanimità di voti palesi, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco - Presidente;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che i proventi incassati nell'anno 2013 dal Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie per violazioni derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada di competenza del Comune di Preore risultano essere pari complessivamente ad **€ 3.781,38**.
2. **Di dare atto** che i proventi incassati nell'anno 2013 dal Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie per le sole violazioni all'art. 142 del CdS accertate nel territorio del Comune di Preore risultano essere pari ad **€ 3.484,80**, di cui il 50% pari ad **€ 1.742,40** è da destinare alla P.A.T. quale ente proprietario della strada sulla quale tali violazioni sono state accertate.
3. **Di destinare** per l'anno 2013 l'importo di **€ 1.742,40** alla P.A.T. come specificato al punto 2, dando atto che in attesa di ricevere le necessarie specificazioni da parte degli uffici competenti sulle modalità di versamento del suddetto importo alla P.A.T., lo stesso viene momentaneamente trattenuto nelle disponibilità liquide del Comune di Tione di Trento, ente capofila della gestione associata del Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie di cui il Comune di Preore fa parte.
4. **Di determinare** ai sensi dell'art. 208 del CdS, sia a consuntivo per l'anno 2013 sia quale atto di indirizzo per l'anno 2014, la destinazione del 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal CdS e di competenza del Comune di Preore (per l'anno 2013 **€ 1.019,49**), nelle quote e con le finalità di seguito elencate:
 - in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
 - in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi e di polizia locale;
 - per la quota rimanente ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di polizia e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
5. **Di incaricare** l'Ufficio Ragioneria ed il Corpo di Polizia Locale ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione degli atti necessari per dar seguito a quanto sopra determinato.
6. **Di informare** che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.
